

FEDERFARMA VENETO
UNIONE REGIONALE DEI TITOLARI DI FARMACIA DELLA REGIONE VENETO

STATUTO

Titolo I – Generalità

Art. 1

È costituita l'Unione Regionale dei Titolari di Farmacia della Regione Veneto, denominata FEDERFARMA VENETO.

L'Unione è apartitica.

Essa aderisce alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2

L'Unione ha sede legale in Venezia.

La sua durata è illimitata.

Art. 3

L'Unione regionale ha lo scopo di tutelare a livello interprovinciale e regionale gli interessi sindacali, professionali, economici, tecnici e morali dei titolari di farmacia e dei soci di società titolari di farmacia costituite tra farmacisti operanti nel Veneto.

A tal fine l'Unione:

- a) rappresenta gli associati a livello regionale ed interprovinciale nei rapporti con gli organi politici, tecnici giurisdizionali ed amministrativi aventi sede nella regione e nei rapporti con enti, aziende, imprese produttrici, mutue, grossisti e terzi in genere, a fini economici e sindacali e con il potere di stipulare convenzioni ed accordi di carattere regionale; tali convenzioni ed accordi e le loro eventuali variazioni debbono essere trasmesse in copia a Federfarma nazionale secondo quanto previsto dallo statuto di quest'ultima;
- b) collabora con Federfarma nazionale nei rapporti istituzionali a livello nazionale ed interregionale;
- c) si confronta con le altre rappresentanze di farmacisti e con le autorità competenti per lo studio di soluzioni ai problemi della farmacia;
- d) tiene un registro dei titolari di farmacia e ne cura il sistematico aggiornamento.

L'Unione esercita altresì tutte quelle altre funzioni che le competono a norma di legge, dello statuto di Federfarma nazionale o per deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II – Gli associati

Art. 4

L'Unione regionale è una associazione di secondo livello aderente a Federfarma nazionale e pertanto possono esserne soci solo le Associazioni provinciali dei Titolari di Farmacia del Veneto aderenti alla Federfarma nazionale.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, del vincolo associativo con l'Unione regionale comporta, per l'Associazione provinciale, la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.

L'adesione alla Federfarma Veneto è a tempo indeterminato. È ammesso il recesso di cui all'art. 7.

Può essere ammessa all'Unione regionale solo una Associazione per provincia.

Nel caso in cui, in una provincia, vi siano più Associazioni di titolari, ha diritto ad essere ammessa all'Unione regionale l'Associazione che rappresenta il maggior numero di farmacie.

Nel caso in cui presentino domanda di adesione all'Unione regionale due o più Associazioni che rappresentino un ugual numero di farmacie, l'ammissione è deliberata dall'Assemblea a suo insindacabile giudizio.

L'adesione all'Unione delle singole Associazioni provinciali viene deliberata dal Consiglio direttivo di ciascuna Associazione. Quest'ultimo comunicherà al Consiglio di Presidenza dell'Unione regionale la domanda di ammissione unitamente alla copia dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché l'elenco degli iscritti, distinto in farmacisti urbani e rurali, aggiornato alla data della domanda di adesione.

Le Associazioni provinciali dovranno comunicare tempestivamente al Consiglio di Presidenza dell'Unione ogni eventuale variazione dell'elenco dei propri iscritti.

Le Associazioni provinciali dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Presidenza dell'Unione regionale convenzioni ed accordi stipulati a livello locale e le loro eventuali variazioni.

Art. 5

Gli statuti delle singole Associazioni provinciali aderenti all'Unione regionale non devono contenere clausole in contrasto con lo statuto dell'Unione stessa e con quello di Federfarma nazionale.

Gli statuti delle Associazioni provinciali aderenti devono prevedere una sezione distinta per i soci rurali, rappresentata da uno specifico comitato rurale.

Le Associazioni aderenti all'Unione regionale non possono far parte di altre associazioni sindacali di secondo livello; inoltre esse devono contenere nei propri statuti una clausola che vincoli parimenti i rispettivi soci a non aderire ad altre Associazioni di titolari di farmacia e che vieti di associare farmacie operanti sul territorio di altre province o di altre regioni, salva la possibilità – previa intesa tra le Associazioni interessate – di associare farmacie operanti in altra provincia, ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.

La domanda di ammissione, che implica accettazione delle norme del presente statuto, è diretta alla Presidenza dell'Unione regionale. Su di essa decide il Consiglio di Presidenza il quale ha la facoltà di accettare o di respingere la domanda con obbligo di motivazione, impregiudicata restando nell'aspirante socia la facoltà del ricorso ai Proviviri i quali decideranno in merito in modo definitivo. La domanda può essere respinta quando l'Associazione provinciale aspirante non possieda i requisiti contemplati dall'articolo precedente, o quando appartenga ad altre organizzazioni sindacali aventi scopi, in tutto o in parte, coincidenti o incompatibili con quelli dell'Associazione.

L'Associazione provinciale che abbia cessato di far parte dell'Unione regionale per esclusione non può esservi riammessa, se non trascorsi almeno tre anni, e solo previo parere favorevole dell'Assemblea.

Art. 6

La qualità di associato si perde per:

- a) scioglimento dell'Associazione aderente o modificazione sostanziale dello scopo associativo;
- b) recesso;
- c) esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Art. 7

Il recesso, deliberato nelle forme rispettivamente previste dagli ordinamenti propri di ciascun associato, dev'essere comunicato per iscritto al Consiglio di Presidenza dell'Unione regionale entro il 30 giugno ed in ogni caso avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. Pertanto, il socio recedente non è esonerato dal pagamento per intero dei contributi, ordinari e straordinari, ancora dovuti per l'anno in corso, né dal rispetto di accordi collettivi eventualmente in corso tra l'Unione regionale e le Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti, fino alla loro naturale scadenza.

L'adesione ad altra organizzazione sindacale, prevista dall'art. 4, implica recesso e va comunicata al Consiglio di Presidenza dell'Unione regionale. In mancanza di comunicazione, il Consiglio di Presidenza provvede d'ufficio all'accertamento del recesso.

Art. 8

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Presidenza sentita l'Associazione interessata cui viene assegnato un termine a difesa non inferiore a dieci giorni, quando questa abbia commesso azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'Associazione di tale gravità da non consentire la sua permanenza in seno all'Unione regionale.

Contro la deliberazione di esclusione l'associata può ricorrere, nei venti giorni successivi dalla data di comunicazione, al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente, con obbligo di motivazione.

Art. 9

L'associata che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'Unione regionale non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Unione stessa.

Art. 10

Ogni associata ha l'obbligo:

- a) di far rispettare ai propri associati le delibere assunte dall'Assemblea dell'Unione regionale, nonché le altre direttive impartite dal Consiglio di Presidenza a norma del presente statuto;
- b) di versare mensilmente la quota annua di partecipazione (contributi ordinari e straordinari), che viene determinata dal Consiglio di Presidenza all'inizio di ogni esercizio ed approvata dall'Assemblea in concomitanza con la deliberazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Lo stato di morosità interviene oltre il novantesimo giorno di ritardato pagamento. L'associata in mora con le quote contributive viene diffidata dal Tesoriere dell'Unione regionale ad eseguirne il versamento in un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il Consiglio di Presidenza la sospende da tutti i diritti e dalle attività dell'Unione.

Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni uno, il Consiglio di Presidenza, qualora non ritenga sufficiente promuovere azione per il recupero del dovuto, propone all'Assemblea l'esclusione dell'Associazione morosa.

Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi della Federfarma Veneto, sono previste le seguenti sanzioni:

- censura;
- esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi dell'Unione regionale ed eventuali tavoli e commissioni regionali;
- sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dall'Unione regionale.

Le farmacie aderenti all'Associazione provinciale sospesa dalla qualità di associato possono continuare ad avvalersi solo di quei servizi la cui sospensione metta a repentaglio la qualità del servizio reso agli assistiti e la dignità e reputazione professionale nei confronti di questi ultimi e del Servizio sanitario nazionale di cui la farmacia è presidio.

- decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.

Titolo III – Gli organi

Art. 11

Sono organi dell'Unione regionale:

- a) l'Assemblea dell'Unione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza dell'Unione;
- d) il Comitato dei Presidenti;
- e) il Comitato dei Rappresentanti Rurali;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi di cui alle lettere b) e c) rimangono in carica per quattro anni e sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi nella stessa carica, fatto salvo quanto previsto all'art. 21. Successivamente alla scadenza del mandato e fino alla loro sostituzione, i componenti degli organi predetti rimangono in carica compiendo solamente gli atti indifferibili ed urgenti.

In caso di cessazione anticipata dalle cariche elettive della Federfarma Veneto, il mandato dei subentranti cessa con la scadenza naturale, computando il periodo già decorso.

Art. 12

L'Assemblea è formata dai delegati delle Associazioni aderenti e designati secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, in ragione di due delegati per ciascuna Associazione provinciale.

L'Associazione Provinciale alla quale aderiscono fino a 100 farmacie, ha diritto a un delegato in più.

L'Associazione Provinciale alla quale aderiscono da 101 e fino a 200 farmacie ha diritto a due delegati in più.

L'Associazione Provinciale alla quale aderiscono da 201 e fino a 300 farmacie ha diritto a tre delegati in più.

L'Associazione Provinciale alla quale aderiscono oltre 301 farmacie ha diritto a quattro delegati in più.

Uno dei delegati è di diritto il Presidente dell'Associazione provinciale aderente, e uno il Presidente o il rappresentante della sezione rurale, mentre gli altri delegati sono scelti in seno al consiglio direttivo in carica dell'Associazione.

Ciascuna Associazione aderente provvede alla nomina, revoca o conferma dei propri delegati in occasione di ogni rinnovo delle cariche direttive provinciali, fermo restando che, fino a che la presidenza dell'Unione non riceva la corrispondente comunicazione, si considerano a tutti gli effetti prorogati i poteri dei delegati in scadenza.

È concessa facoltà alle Associazioni provinciali di designare, all'atto della nomina dei propri rappresentanti, eventuali supplenti (nel numero massimo di quello dei delegati effettivi), che eserciteranno il potere di rappresentanza solo in caso di indisponibilità dei delegati effettivi.

Spetta all'Associazione provinciale comunicare all'Unione regionale, di volta in volta, i nominativi dei delegati che presenzieranno alla seduta assembleare e di far avere agli stessi la convocazione dell'Assemblea.

Art. 13

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, o da chi può sostituirlo nei casi previsti dal presente statuto.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta l'anno entro il mese di aprile per deliberare sul bilancio e sulla determinazione dei contributi annuali ordinari e straordinari. Può riunirsi inoltre su richiesta del Consiglio di Presidenza o su motivata richiesta scritta di almeno quattro Associazioni provinciali per deliberare sugli argomenti indicati nella deliberazione del Consiglio o nella richiesta delle Associazioni, purché compresi nell'ambito delle competenze assegnate dal presente statuto e dalla legge.

L'Assemblea si riunisce altresì d'ordinario al compimento di ogni quadriennio, per procedere al rinnovo delle cariche regionali.

Art. 14

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione, al proprio interno, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) l'elezione, come da art. 25, del Collegio dei Revisori dei Conti i cui componenti devono essere regolarmente iscritti ad una Associazione provinciale aderente all'Unione;
- c) l'elezione, come da art. 26, del Collegio dei Probiviri;
- d) la determinazione delle linee politiche e programmatiche e delle direttive generali dell'Unione regionale;
- e) l'approvazione di Convenzioni, Protocolli d'intesa e Accordi economici e sindacali di carattere regionale che prevedono l'adesione obbligatoria da parte delle farmacie associate;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- g) l'approvazione della determinazione fatta dal Consiglio di Presidenza dei contributi annuali (ordinari e straordinari) a carico degli associati e delle diarie (gettone presenza) per i componenti delle cariche elettive e del Comitato dei Presidenti e gli emolumenti (co.co.co) per i componenti del Consiglio di Presidenza;
- h) la deliberazione per l'adesione alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma;
- i) l'elezione e nomina dei propri rappresentanti, urbani e rurali, presso la Federfarma (assume cioè il ruolo di "Consiglio direttivo" così come previsto dallo statuto della Federazione nazionale);
- j) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Unione;
- k) l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione degli immobili dell'Unione regionale;
- l) la deliberazione sulla proposta del Consiglio di Presidenza di esclusione di singoli associati;
- m) la determinazione dei criteri di individuazione di conflitto di interesse con riferimento ai componenti del Consiglio di Presidenza, nell'ambito di un apposito regolamento.

Art. 15

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo PEC o altro mezzo equivalente, diretto alle Associazioni provinciali aderenti, contenente l'indicazione delle modalità, del giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In caso di particolare necessità e urgenza, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di 48 ore con PEC o altro mezzo equivalente.

L'ordine del giorno delle assemblee convocate in caso di particolare necessità e urgenza può contenere solo argomenti di carattere urgente ed indifferibile.

Le riunioni dell'Assemblea e degli altri Organi dell'Unione possono svolgersi anche in modalità mista o da remoto. Il Consiglio di Presidenza adotta un Regolamento che disciplini lo svolgimento di tali tipologie di riunioni. L'Assemblea deve svolgersi in presenza quando lo richiedono almeno due terzi degli associati.

Al fine della regolare tenuta delle riunioni in modalità mista o da remoto sono adottati strumenti tecnici che:

- garantiscano a chi presiede la riunione, anche a mezzo di collaboratori o di un delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di accertare e proclamare i risultati della votazione;
- consentano all'incaricato della verbalizzazione di avere compiuta percezione degli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- consenta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione della riunione in modalità mista o in presenza è indicato il luogo della riunione ove possono recarsi gli aventi diritto. Per le riunioni in modalità da remoto il luogo della riunione è quello in cui sono presenti il soggetto che presiede e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea, quando non diversamente stabilito dal presente statuto, delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei delegati più uno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio palese o segreto, secondo i casi e le modalità previste ed approvate preliminarmente dall'Assemblea stessa. Se non è diversamente stabilito dallo statuto, la votazione s'intende palese.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

Non avranno diritto al voto i rappresentanti di quelle Associazioni Provinciali non in regola con il versamento delle quote associative secondo quanto disposto all'art. 10. L'Associazione dovrà risultare in regola con i predetti versamenti entro le ore 24:00 del giorno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea.

I delegati debbono partecipare personalmente alle Assemblee e non possono farsi rappresentare da altri se non dai propri eventuali supplenti (secondo quanto definito all'art. 12).

L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi lo sostituisce in base allo statuto.

Art. 16

Per la validità delle deliberazioni riguardanti l'adesione alla Federazione Nazionale e per le modifiche del presente statuto, occorre la presenza di due terzi dei delegati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 17

Nella elezione delle cariche sociali, con votazione a scrutinio segreto, ciascun delegato può esprimere un voto per ciascun componente da eleggere.

A parità di voti validi espressi, è proclamato eletto nell'ordine: il delegato Presidente rispetto a quello non Presidente di Associazione provinciale; il delegato più giovane d'età.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, o di Vicepresidente, o di Segretario, o di Tesoriere, o di membro del Collegio dei Revisori dei Conti o di membro del Collegio dei Proibiviri, da qualsiasi motivo determinata ad eccezione di quanto previsto all'art. 22 (sfiducia), l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della cessazione per provvedere alla sostituzione. Il sostituto così eletto resta in carica per la sola durata residua del mandato.

Nel caso di decadenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, viene a decadere tutto il Consiglio di Presidenza e la direzione provvisoria dell'Unione viene assunta dal componente più anziano in età del Consiglio decaduto, sino alla rielezione delle cariche che dovrà essere effettuata dall'Assemblea convocata dallo stesso e celebrata entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di decadenza e con le procedure già previste dal presente statuto.

Art. 18

Il Consiglio di Presidenza dell'Unione è composto:

- dal Presidente;
- dal Vicepresidente;
- dal Segretario;
- dal Tesoriere.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni. Essi decadono dal mandato qualora perdano in corso di carica la qualifica di delegato. In tali ipotesi il componente del Consiglio di Presidenza eletto in sostituzione completa la restante parte del mandato e viene pertanto a scadere assieme al resto del Consiglio.

Art. 19

Il Consiglio di Presidenza è l'organo direttivo dell'Unione regionale e delibera su qualsiasi argomento che non sia di esclusiva competenza ai sensi dello statuto degli altri Organi della Federfarma.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Presidenza provvedere:

- a promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare l'azione della Federfarma.
- a sottoscrivere Convenzioni, Protocolli d'intesa e Accordi economici e sindacali di carattere regionale per i quali il coinvolgimento delle farmacie sia previsto esclusivamente su base volontaria, previa approvazione del Comitato dei Presidenti;
- alla nomina dei rappresentanti dell'Unione in seno agli organi della Regione ed alle commissioni previste da norme di legge, di regolamento o sulla base degli accordi previsti dal presente statuto o deliberati dall'Unione regionale;
- all'amministrazione delle entrate, costituite dai contributi associativi (ordinari e straordinari) dovuti dalle singole Associazioni provinciali aderenti, e alla gestione del patrimonio dell'Unione;
- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile;
- a proporre all'Assemblea la misura ed i criteri di calcolo dei contributi associativi annuali, ordinari e straordinari e le diarie (gettone presenza) per i componenti delle cariche elettive e del Comitato dei Presidenti e gli emolumenti (co.co.co.) per i componenti del Consiglio di Presidenza;
- alla costituzione e all'attività degli uffici, anche eventualmente avvalendosi di una direzione generale;
- a proporre all'Assemblea l'esclusione e al Collegio dei Probiviri le altre sanzioni a carico dei singoli associati.

Art. 20

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese.

Esso viene convocato dal Presidente mediante comunicazione con mezzo idoneo, contenente le modalità, gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il giorno della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno due membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il Presidente ha voto prevalente.

Il Consiglio ha facoltà di farsi assistere nello svolgimento del proprio mandato da esperti e consulenti anche esterni all'Unione regionale.

Il Consiglio di Presidenza può nominare Commissioni con specifici compiti nell'interesse della categoria e può chiamare a farvi parte anche singoli associati non membri del Consiglio od esperti in particolari materie.

Art. 21

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente può essere eletto al massimo per tre volte consecutive, salvo che l'Assemblea non ne proponga un'ulteriore e comunque ultima rielezione, deliberandolo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. È fatto salvo quanto previsto dagli art. 17 e 18 (ovvero: essi decadono dal mandato qualora perdano in corso di carica la qualifica di delegato).

Il Presidente presiede l'Assemblea ed ha la rappresentanza legale, negoziale e processuale dell'Unione e la firma sociale; egli dirige le adunanze del Consiglio di Presidenza e del Comitato dei Presidenti e ne attua i provvedimenti; sovrintende al buon andamento dell'Unione ed all'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in ogni caso di assenza o di impedimento. Quando il Presidente appartiene alla categoria degli urbani, il Vicepresidente deve essere scelto tra i rurali e viceversa.

Il Segretario provvede all'espletamento delle varie pratiche, al buon funzionamento dell'organizzazione, al coordinamento delle attività delle Associazioni provinciali, delle varie Commissioni e del personale. È incaricato della redazione dei verbali di Assemblea e di seduta.

Il Tesoriere presiede e provvede a tutte le operazioni amministrative e finanziarie. Cura la riscossione delle quote associative e delle altre entrate e sovrintende alla ordinata tenuta della contabilità. Predisponde annualmente il rendiconto economico e lo stato delle attività e delle passività, se ed in quanto esistenti.

Art. 22

È ammessa la mozione di sfiducia nei confronti dei componenti delle cariche elettive (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglio di Presidenza, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri), per revocarne il mandato prima della scadenza.

La mozione stessa dovrà essere presentata nel corso di una qualsiasi Assemblea dell'Unione senza la necessità di essere prevista fra gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, e sarà giudicata ammissibile qualora ottenga la maggioranza semplice dei presenti alla seduta.

Qualora sia giudicata ammissibile la mozione sarà posta in votazione in una successiva Assemblea da celebrarsi entro venti giorni dalla data nella quale abbia ottenuto l'ammissibilità.

La mozione si riterrà approvata quando ottenga la maggioranza semplice degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea (indipendentemente dal numero di delegati votanti) e comporta la revoca immediata del mandato ai soggetti sfiduciati.

Alla deliberazione di revoca dovrà seguire, nella medesima seduta assembleare, l'elezione di coloro che si intendono sostituire a quanti ricoprono le cariche revocate.

La deliberazione di revoca del Presidente implica la revoca dell'intero Consiglio di Presidenza e per la rielezione delle cariche si procederà come previsto all'art. 17.

Art. 23

Il Comitato dei Presidenti è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti delle Associazioni provinciali.

Qualora un'Associazione provinciale abbia già un membro nel Consiglio di Presidenza, questo non ha diritto di voto nel Comitato dei Presidenti, ad eccezione del Presidente dell'Unione regionale.

Il Comitato dei Presidenti è l'organo di coordinamento delle politiche della Federfarma Veneto e di indirizzo per l'attuazione delle linee di politica stabilite dall'Assemblea (come da art.14).

Ha funzione propositiva e deliberativa per le Convenzioni, i Protocolli d'intesa e gli Accordi economici e sindacali di carattere regionale per i quali il coinvolgimento delle farmacie sia previsto esclusivamente su base volontaria, dei quali riceve preventiva informazione da parte del Consiglio di Presidenza (come da art. 19).

Esso è convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ovvero su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato dei Presidenti, se impossibilitati a presenziare alle sedute dell'organo, potranno delegare un sostituto come uditore.

Della sostituzione dovrà essere data comunicazione scritta alla segreteria dell'Unione regionale preventivamente alla seduta.

Art. 24

Il Comitato dei Rappresentati Rurali è parte autonoma ma inscindibile dell'Assemblea. È composto dai rappresentanti rurali delle Associazioni provinciali.

Qualora un delegato rurale non potesse presenziare alle riunioni dell'organo potrà farsi sostituire da altro rappresentante rurale della stessa Associazione provinciale previa comunicazione scritta alla segreteria dell'Unione regionale.

Il Comitato dei Rappresentati Rurali è presieduto dal Presidente dell'Unione o dal Vicepresidente, ossia dal soggetto appartenente alla categoria dei rurali, come disposto all'art. 21.

Il Comitato dei Rappresentati Rurali opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Unione regionale e con le deliberazioni dell'Assemblea di carattere generale.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti regolarmente iscritti ad una Associazione provinciale aderente all'Unione.

La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea.

Vengono eletti dall'Assemblea fra i candidati espressi dalle Associazioni provinciali aderenti all'Unione regionale.

Il Collegio permane in carica quattro anni e comunque con la stessa scadenza del Consiglio di Presidenza.

Il Collegio accerta, almeno con cadenza semestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale, e annualmente la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed accerta la consistenza di cassa.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti alle Associazioni provinciali aderenti all'Unione, ed è composto di tre membri, dei quali almeno uno appartenente a categoria, urbana o rurale, diversa dagli altri.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea.

Il Presidente è eletto dal Collegio nel proprio seno.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere sui ricorsi di cui all'art. 5 e all'art. 8;
- b) decidere sulle vertenze che sorgessero fra Associata ed Associata, in ragione dell'appartenenza all'Associazione;

- c) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio di Presidenza o dal Comitato dei Presidenti;
- d) intervenire, se richiesto, come organo tecnico consultivo o come arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti i rapporti fra Unione, singole Associazioni provinciali e Mutue, Enti economici, fornitori o clienti.

Il Collegio permane in carica quattro anni ed esercita le sue funzioni senza formalità di procedure ma con l'osservanza del principio del contraddittorio; redige per iscritto i suoi pareri e le sue decisioni che saranno notificati agli interessati a cura dello stesso Collegio e sono inappellabili.

Esso può anche, deliberando all'unanimità, adottare un proprio regolamento interno per i procedimenti di cui alle lettere a) e b).

Art. 27

Il fondo comune dell'Unione regionale è costituito dai contributi versati dagli associati, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà dell'Unione stessa.

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili.

Il fondo comune, a norma dell'art. 37 del codice civile, finché dura l'Unione è indivisibile.

L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approntati dal Tesoriere, proposti dal Consiglio di Presidenza, sono approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ciascun anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

Art. 28

Le deliberazioni degli Organi previsti dal presente statuto debbono risultare da verbale.

A cura e sotto la vigilanza del Segretario vengono tenuti:

- a) il libro dei soci, nel quale sono indicati i dati delle associate, con indicazione per ciascuna della data di ammissione e dei versamenti eseguiti;
- b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
- d) il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato dei Presidenti;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato dei Rappresentati Rurali.

Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri provvedono direttamente alla tenuta del libro dei rispettivi verbali.

Titolo IV – Personale

Art. 29

L'Unione può avvalersi di personale con contratto di lavoro autonomo o subordinato; il Consiglio di Presidenza delibera la pianta organica ed il Regolamento del Personale.

Il Segretario cura l'attività degli uffici e del personale, anche eventualmente avvalendosi di un Direttore Generale, selezionato dal Consiglio di Presidenza sulla base di requisiti curriculari ben definiti (formazione, competenze tecnico-legali, conoscenze, esperienze pregresse) adottando, ove occorra, i provvedimenti disciplinari non riservati alla competenza del Consiglio dal Regolamento del Personale; propone le assunzioni e le eventuali procedure di selezione.

Titolo V – Scioglimento e liquidazione

Art. 30

Per deliberare lo scioglimento dell'Unione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.

Deliberato o comunque accertato lo scioglimento, l'Assemblea procede all'elezione del liquidatore, idoneo professionista che avrà il compito di effettuare quanto previsto all'art. 31.

Durante la liquidazione la rappresentanza negoziale e processuale dell'Unione e la firma sociale spettano al liquidatore.

Art. 31

Il liquidatore determina la consistenza dell'attivo e del passivo dell'Unione, provvedono al pagamento dei creditori e forma l'inventario dei beni residuati. Entro trenta giorni dal completamento di tali attività, il liquidatore convoca l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale e della devoluzione.

Il patrimonio residuo sarà ripartito tra le singole Associazioni provinciali aderenti, con il medesimo criterio adottato per le contribuzioni.

Art. 32

NORMA TRANSITORIA

Il mandato del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei componenti del Consiglio di Presidenza, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, in carica alla data di entrata in vigore della modifica di cui agli artt. 11, comma 2, 18, comma 2, 21, comma 1, 25, comma 4 e 26, comma 5, è esteso a quattro anni, computando il termine dall'elezione.